

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) come modificata dalla Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e dalla Legge Regionale 3/2015. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

## Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

## Art. 3 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:

tumulata nell'apposita area cimiteriale, in celletta individuale o in loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione, come da deliberazione della Giunta comunale.

- consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La conservazione delle ceneri all'interno del cimitero di Piode è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o a non residenti previa autorizzazione del sindaco.

#### **Art. 4 – Affidamento delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31/10/2007, come modificato dall'art. 51 della Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015.

2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piode richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il comune di Piode, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.

3. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

- è tenuto a comunicare al comune di Piode, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;

- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Piode, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piode che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario.

6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Piode che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell'art. 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Registri cimiteriali**

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:

1. l' affidatario dell'urna;
2. l'indirizzo di residenza;
3. i dati anagrafici del defunto cremato;
4. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
5. la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

#### **Art. 6 – Procedure**

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui all'art. 4 del presente regolamento è la seguente:

- presentazione di un'istanza del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
  - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
  - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;

- la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel comune di Piode);
  - il luogo di conservazione;
  - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'ufficio di Stato Civile.

2. L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dagli uffici competenti del Comune.

3. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, è la seguente:

- presentazione di un'istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007 contenente:
- i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20/2007;
- l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri
- rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficio di Stato Civile;
- comunicazione al Sindaco del comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
- verbale delle operazioni di dispersione delle ceneri a cura del cerimoniere incaricato dal Comune.

#### **Art. 7 – Termine della concessione**

1. Il termine della concessione è stabilito secondo l'ordine di turnazione consentito dalle cellette disponibili. Trascorso il termine di durata della concessione, senza che le procedure per l'affido o la conservazione siano state rinnovate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nell'ossario comune.

#### **Art. 8 – Sanzioni Amministrative**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

#### **Art. 9 - Tariffe**

1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri verrà, annualmente, determinata dall'Amministrazione comunale nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 16/05/2006.

#### **Art. 10 – Informazione ai cittadini**

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Piode all'indirizzo [www.comune.piode.vc.it](http://www.comune.piode.vc.it)

#### **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.